




IL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'architettura generale della Riforma

Riccardo Bemi



Lucca, Massa, Grosseto, Empoli, Siena, Arezzo
GENNAIO 2018



Fonti normative
Principi della Riforma
Regime transitorio
Principali scelte associative
Tipologie di Enti del Terzo Settore
Nuovi statuti delle associazioni
Forme di sostegno non fiscale

FONTI NORMATIVE

Costituzione

Codice Civile

Legge 6 giugno 2016, n. 106

“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

Decreti legislativi di attuazione della Riforma TS (2017)

D.Lgs. n. 40 del 06/04/2017 – Servizio Civile Universale

D.Lgs. n. 111 del 03/07/2017 – Cinque per mille

D.Lgs. n. 112 del 03/07/2017 – Imprese Sociali

D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Enti del Terzo Settore

PRINCIPI DELLA RIFORMA

ORGANICITA'

AUTONOMIA

SUSSIDIARIETA'

TRASPARENZA

Organicità

Il *riordino* e la *revisione* della disciplina delle organizzazioni del terzo settore è stata attuata con la redazione di un **Codice del terzo settore (Cts)** per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni e con indicazione espressa delle norme *abrogate* (L. n. 266/1991, L. n. 383/2000, D.Lgs. n. 460/1997, D.Lgs. n. 155/2006,)

E' stato così creato uno strumento unitario che garantisce la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di (quasi) tutto il Terzo Settore.

I **104 articoli** del Cts, raggruppati in *12 titoli*, disciplinano i seguenti aspetti:

- Le tipologie degli Enti del Terzo Settore (ETS)
- Le associazioni e le fondazioni
- Il volontariato
- Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- I rapporti con le Amministrazioni pubbliche
- Il regime fiscale
- Le misure promozionali e di sostegno (finanziario e 'reali')
- I controlli
- Il regime transitorio

Autonomia

Accanto agli ETS “**tipici**” (enti destinatari di una disciplina particolare di cui al Titolo V del Cts), sono stati individuati anche ETS “**atipici**” con forma giuridica di associazione o fondazione.

La finalità è quella di non ostacolare la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di *nuova costituzione*, consentendo l'emersione di *nuove organizzazioni, anche di tipo imprenditoriale*.

Sussidiarietà

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

«nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il *coinvolgimento attivo* degli enti del Terzo settore, attraverso *forme* di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona» (co. 1, art. 55).

FORME DI PARTENARIATO

1. **co-programmazione:** *individuazione*, da parte dell'Amministrazione, dei bisogni, degli interventi, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili
2. **co-progettazione:** definizione e realizzazione di *specifici progetti di servizio o di intervento* finalizzati a soddisfare bisogni definiti, in coerenza con la co-programmazione
3. **accreditamento:** nel rispetto dei *principi* di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento
4. **convenzionamento (art. 56):** con ODV e APS, *iscritte da almeno 6 mesi* nel RUNTS, per lo svolgimento in favore di *terzi di attività di interesse generale*, se più favorevoli rispetto al ricorso al *mercato*. La *individuazione* di ODV e APS con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei *principi* di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante *procedure comparative* riservate alle medesime

TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA

L'art. 57 prevede, in via prioritaria, l'affidamento in *convenzione alle ODV* – *iscritte* da almeno 6 mesi al RUNTS, *aderenti* ad una Rete Associativa, *accreditate* ai sensi della normativa regionale esistente in materia - per servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

Trasparenza

Ciascun ETS che utilizza *risorse* messe a disposizione - a vario titolo - dall'Amministrazione pubblica ha **l'obbligo di rendere conto** dell'impatto dell'attività svolta e delle modalità di utilizzo delle risorse ricevute.

Ciò implica un obbligo informativo di tipo «rendicontazionale» posto in capo ad ogni ETS di informare per quanto concerne le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, i processi seguiti e i risultati ottenuti, affinché si possano valutare la coerenza tra le loro aspettative e quanto effettivamente realizzato a favore della comunità e dei beneficiari e/o destinatari – diretti o indiretti – di riferimento.

PROCESSI E STRUMENTI

- ✓ Redazione e deposito al RUNTS del **BILANCIO DI ESERCIZIO** (ETS con entrate annuali > 220.000 euro) o **RENDICONTO FINANZIARIO** (ETS con entrate annuali < 220.000 euro).
- ✓ Redazione, deposito al RUNTS e pubblicazione sul sito web del **BILANCIO SOCIALE** per gli ETS con entrate annuali > 1 mln di euro.
- ✓ Pubblicazione *sito web* **COMPENSI** ad organi amministrativi e controllo, dirigenti, associati.
- ✓ Redazione, pubblicazione sito web, trasmissione alla Amministrazione di apposito **RENDICONTO** e **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**, entro 1 anno da ricezione delle somme *5 per mille*.
- ✓ Redazione **RENDICONTO FINANZIARIO** per *raccolte pubbliche dei fondi*.

REGIME TRANSITORIO

ART. 101 – NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi – ex **co. 2** - le norme *previgenti* ai fini e per gli effetti derivanti dalla *iscrizione* degli enti nei Registri ONLUS/ODV/APS/IS che si *adequano* – anche con modalità e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea *ordinaria* - alle disposizioni del Cts entro 12/18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more della sua istituzione, si intende *soddisfatto* – ex **co. 3** - da parte degli ETS e delle RA, attraverso la loro iscrizione ad uno dei Registri attualmente previsti dalle norme di settore.

La perdita della qualifica di Onlus, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, e l'iscrizione in questo Registro delle *associazioni*, anche in qualità di impresa sociale, non comporta - ex **co. 8** – lo *scioglimento* dell'ente.

2 POSSIBILI CASI (Lettera direttoriale 29.12.2017)

- 1) **Enti costituiti prima dell'entrata in vigore (03.08.2017) del Cts**: il controllo dovrà essere eseguito sulla base della *normativa vigente al momento della costituzione dell'ente* e, qualora emergesse una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Cts, il disallineamento non rappresenterà *ex se* motivo di rigetto della domanda di iscrizione perché gli enti hanno tempo *fino al 03.02.2019* per adeguare i propri statuti alle nuove norme.
- 2) **Enti costituiti dopo l'entrata in vigore del Cts**: gli enti devono adeguarsi *fin da subito* alle nuove norme del Cts purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata (requisiti sostanziali degli ETS, bilancio di esercizio, pubblicazione compensi, ...): non lo sono quelle riconducibili alla istituzione e all'operatività del RUNTS (es: nuovo procedimento di acquisizione della personalità giuridica; obbligo di pubblicazione sul Registro degli atti e degli elementi informativi ex **art. 48**)

PRINCIPALI SCELTE ASSOCIATIVE

1) ISCRIVERSI O NON ISCRIVERSI nel RUNTS

La NON ISCRIZIONE comporta l'esclusione da tutti i *benefici* (fiscali, contabili, finanziari, convenzionali) e da tutte le *nuove misure di sostegno* previste dal Cts. L'ISCRIZIONE comporta l'*adeguamento statutario* e l'adempimento di *nuovi obblighi contabili e fiscali*.

2) COSTITUIRE O NON COSTITUIRE una RETE ASSOCIATIVA/NAZIONALE

La COSTITUZIONE DI UNA RA implica un *ulteriore adeguamento statutario* per aprire la base associativa alle ODV/APS o altri ETS locali per raggiungere almeno 100/500 ETS.

La NON COSTITUZIONE DI UNA RA priverebbe l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE di avere una adeguata *rappresentanza* presso le istituzioni pubbliche e di godere delle future *misure specifiche di sostegno* per le reti associative.

3) ACQUISIRE O NON ACQUISIRE LA QUALIFICA di ODV/APS

La NON ACQUISIZIONE DI ALMENO UNA DI QUESTE QUALIFICHE comporta la rinuncia a godere *specifiche e ulteriori agevolazioni* rispetto alla generalità degli ETS. L'ACQUISIZIONE DI QUESTE QUALIFICHE *non comporta* vincoli aggiuntivi.

4) VALUTARE LA CONGRUENZA TRA FINI E ATTIVITA' DA SVOLGERE CON LA QUALIFICA DI ODV E APS

La ODV devono svolgere prevalentemente in favore di terzi la propria attività e possono attivare rapporti di lavoro retribuito (dipendente, autonomo o di altra natura) esclusivamente nei '*limiti necessari al loro regolare funzionamento*' o nei '*limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta*'. Il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari.

Le APS non possono disporre discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla *ammissione* degli associati e devono svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi la propria attività, possono inoltre retribuire anche i propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità: in ogni caso, il n° dei lavoratori non può essere > al 50% del n° dei volontari o al 5% del n° associati.

TIPOLOGIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Sono Enti del Terzo Settore (ETS) (art. 4)

- Organizzazioni Di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS)
- Reti Associative
- Imprese sociali
- Enti filantropici
- Società di mutuo soccorso
- *Altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria; o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; o di mutualità; o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti** nel RUNTS*

Non sono Enti del Terzo Settore (ETS)

*le amministrazioni pubbliche; le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della *protezione civile* e i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano.*

ODV (artt. 32-34)

- ❑ **Forma giuridica:** ASSOCIAZIONE *riconosciuta o non riconosciuta*.
- ❑ **Numero minimo associati:** 7 PERSONE FISICHE o 3 ODV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non è > al 50% del numero delle ODV.
- ❑ **Attività** (di INTERESSE GENERALE): svolta prevalentemente in favore di *terzi* e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di *volontari associati*.
- ❑ **Denominazione:** deve contenere 'organizzazione di volontariato' o 'ODV'.
- ❑ **Risorse umane:** le ODV possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura) esclusivamente nei '*limiti necessari al loro regolare funzionamento*' o nei '*limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta*'. Il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari.
- ❑ **Risorse economiche:** quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
- ❑ **Amministratori:** scelti tra gli ASSOCIATI, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal c.c. e a cui non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettive e documentate.

APS (artt. 35-36)

- ❑ **Forma giuridica:** ASSOCIAZIONE *riconosciuta* o *non riconosciuta*: non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che non dispongono discriminazioni o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- ❑ **Numero minimo associati:** 7 PERSONE FISICHE o 3 APS: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle APS.
- ❑ **Attività** (di INTERESSE GENERALE): svolta in favore dei propri *associati*, di loro *familiari* o *terzi* e avvalendosi in prevalenza di prestazioni di *volontari associati*.
- ❑ **Denominazione:** deve contenere 'associazione di promozione sociale' o 'APS'.
- ❑ **Risorse umane:** le APS possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura), anche dei propri associati, solo quando ciò sia '*necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità*'. In ogni caso, il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari o al 5% del n° associati.

Enti filantropici (artt. 37-39)

Questa figura già esisteva nei c.d. enti erogativi (o grant making) - costituiti nella forma di associazioni, fondazioni filantropiche o di comunità - che cercano risorse da destinare poi a soggetti terzi per il perseguimento di determinati progetti.

L'ente filantropico è una **associazione riconosciuta** o una **fondazione** costituita "al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale".

Le **risorse economiche** principali derivano da: contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi.

Imprese sociali I (art. 40)

FONTI NORMATIVE

D.Lgs. n. 112/2017: *disciplina di riferimento* che abroga il D.Lgs. n. 155/2006

D.Lgs. n. 117/2017 (Cts): si applica nella misura in cui è *compatibile* con il D.Lgs. n. 112/2017

Codice Civile: si applica in ragione della *forma giuridica* in concreto rivestita dall'IS

AMBITO SOGGETTIVO

L'espressione "Impresa sociale (IS)" è, ai sensi dell'**art. 1**, una peculiare qualifica normativa riferibile a ciascuna *organizzazione privata* (associazione, fondazione, comitato e società) che:

- persegue **finalità civiche, solidaristiche** e di *utilità sociale*
- **non** persegue lo **scopo di lucro** (*diretto o indiretto*) (**art. 3**)
- svolga - in via *stabile e principale* - una **attività di impresa di interesse generale** (**art. 2**)
- adotti **modalità di gestione responsabili e trasparenti**
- favorisca il **coinvolgimento** dei propri *stakeholder* (lavoratori, utenti, ...) (**art. 11**)
- impieghi **volontari nell'attività d'impresa** in numero < a quello dei lavoratori (**co. 2, art. 13**)

La qualifica di IS è riconosciuta di diritto alle *cooperative sociali* (e loro consorzi) ed è preclusa alle *amministrazioni pubbliche*, alle *società unipersonali di persone fisiche*, alle *fondazioni bancarie* e a tutte le organizzazioni i cui statuti limitino, anche indirettamente, l'erogazione di beni e servizi in favore dei propri soci/associati.

Il D.Lgs. n. 112/2017 si applica limitatamente allo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale da parte degli *enti religiosi civilmente riconosciuti* a condizione che: a) venga approvato un apposito regolamento; b) sia costituito un patrimonio destinato; c) siano tenute separatamente le scritture contabili specifiche delle IS.

Imprese sociali II

ATTIVITA' ESERCITABILI

L'art. 2 ha ampliato le **attività d'impresa di interesse generale**, aggiungendo alle *attività tradizionali* già contemplate dal D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale e sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela ambientale; formazione extra-scolastica; ...) **nuovi settori di interesse** quali: cooperazione allo sviluppo; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; attività turistiche di interesse sociale; commercio equo e solidale; inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate; microcredito;....) . *L'elencazione è suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni con D.P.C.M.*

I ricavi delle attività di impresa di interesse generale devono essere > al 70% dei ricavi complessivi secondo criteri di computo definiti con D.M.

Indipendentemente dall'oggetto dell'attività svolta, la qualifica di IS può essere attribuita alle organizzazioni che impiegano, per almeno il 30% della complessiva forza lavoro, persone rientranti nelle seguenti categorie: 1. *lavoratori molto svantaggiati* (disoccupati da almeno 24 mesi; disoccupati da almeno 12 mesi se hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, se non sono diplomati o hanno completato la formazione da 2 anni senza avere trovato lavoro, se hanno un'età superiore ai 50 anni, se sono soli con figlio a carico, se lavorano in contesti ove il loro genere (uomo o donna) è fortemente sotto rappresentato, se appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale); 2. rifugiati o richiedenti protezione internazionale; 3. persone senza fissa dimora; 4. persone inserite nel collocamento mirato della L. n. 68/1999; 5. persone svantaggiate ex art. 4 della L. n. 381/1991 (disabili fisici, psichici e sensoriali; tossicodipendenti e alcolisti; persone in trattamento psichiatrico; minori a rischio in età lavorativa; detenuti).

Imprese sociali III

DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO

Il **co. 1, art. 3** prevede che l'IS destini i propri utili o avanzi di gestione allo *svolgimento dell'attività statutaria* o ad *incremento del patrimonio*: è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il **co. 2, art. 3** prevede 6 fattispecie di *distribuzione indiretta di utili*: retribuzioni o compensi ai lavoratori subordinati o autonomi; compensi alle cariche sociali; remunerazione degli strumenti finanziari; corrispettivi per l'acquisto di beni o servizi; cessione di beni o prestazioni di servizi a soci, donatori, amministratori e altri soggetti; interessi passivi a soggetti diversi dalle banche.

Eccezioni al divieto di distribuzione degli utili

Il **co. 3, art. 3** prevede che l'IS possa destinare una quota < al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

IS SOCIETA'

- a) *Aumento gratuito del Capitale Sociale* sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT.
- b) *Distribuzione di dividendi* ai soci, anche mediante aumento gratuito del Capitale Sociale o l'emissione di strumenti finanziari, in misura non superiore all'interesse massimo dei BPT, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

TUTTE LE IS

- c) *Erogazioni gratuite* in favore di ETS diversi dalle IS, che non siano fondatori, associati, soci dell'IS o società da queste controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Reti associative (art. 41)

RETI ASSOCIATIVE

ETS costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) che:

- ✓ *associano*, anche *indirettamente* attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a **100 ETS** o, in alternativa, almeno 20 fondazioni, le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
- ✓ *svolgono attività* di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale.

RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI

RETI che associano, anche *indirettamente* attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a **500 ETS** o, in alternativa, almeno 100 fondazioni, le cui *sedi* (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome,

ASSOCIAZIONI con un numero non inferiore a **100.000 persone fisiche** associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.

Società di mutuo soccorso (artt. 42-44)

Il Cts intende *rivitalizzare* le Società di Mutuo Soccorso (SMS) conservando la loro **disciplina speciale** (L. n. 3818/1886)

Le SMS che decidono di **trasformarsi** in *associazioni* iscritte nel RUNTS o in APS, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Codice (3 agosto 2020), mantengono il proprio patrimonio, in deroga alla devoluzione del patrimonio di cui al co. 3, art. 8 della L. n. 3818/1886.

Le SMS non sono più tenute, ex **art. 44**, al **versamento del 3% sugli utili netti** ai fondi mutualistici per la promozione del sistema cooperativo (art. 11 L. n. 59/1992).

Il **co. 2, art. 44**, in deroga al co. 1, art. 23 del D.L. n. 179/2012, sancisce che "non sono soggette all'obbligo d'iscrizione nella sezione delle **imprese sociali** presso il Registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi". Ciò implica che, nei casi che non rientrano nei sopra citati parametri (ossia la gran parte), le SMS, stante la loro naturale attività e indipendentemente dalla figura giuridica prescelta, acquisiscono *di diritto* anche la qualifica di impresa sociale.

NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI I

I NUOVI STATUTI delle associazioni (e delle fondazioni) devono indicare, ai sensi dell'art. 21:

- ✓ denominazione
- ✓ sede legale
- ✓ durata
- ✓ assenza di scopo di lucro
- ✓ **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- ✓ **attività di interesse generale**
- ✓ patrimonio iniziale per il riconoscimento eventuale della personalità giuridica
- ✓ norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza
- ✓ diritti ed obblighi degli associati
- ✓ **requisiti e procedura di ammissione dei nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e le attività di interesse generale**
- ✓ **nomina dei primi componenti degli organi associativi obbligatori**
- ✓ norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

Lo **Statuto** – contenente le norme sul funzionamento – anche se forma oggetto di atto separato, costituisce *parte integrante* dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto *prevalgono* sulle seconde.

NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI II

FORMA GIURIDICA

Le ODV/APS sono ETS *iscritti* nel RUNTS costituiti *unicamente* nella forma giuridica di **associazione senza scopo di lucro** con o senza **personalità giuridica**, con *durata* limitata o illimitata, per lo svolgimento *prevalentemente* in favore di terzi / *in favore* dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più **attività di interesse generale**, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei **volontari associati** con propri **diritti**.

COMPAGINE ASSOCIATIVA

Le **ODV/APS** possono essere costituite da un *numero* non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV/APS (**co. 1, art. 32 / art. 35**). Ai sensi del **co. 2 / co. 3, art. 32 / art. 35** gli AC di queste associazioni possono prevedere l'ammissione di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia > al 50% del numero delle ODV/APS (questa norma non si applica alle APS - Enti di promozione sportiva riconosciuti CONI che associano più di 500 APS).

DENOMINAZIONE

La denominazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS» che deve essere *utilizzata* negli atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico (**co. 1, art. 12**): questa norma non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre, ai sensi del **co. 3 / co. 5, art. 32 / art. 35**, per le ODV/APS la denominazione deve contenere l'indicazione di «organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale» o l'acronimo «ODV/APS».

NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI III

ATTIVITA'

Le ODV/APS *devono* svolgere, in via esclusiva o principale, una o più **attività di interesse generale** di cui **art. 5**; *possono* svolgere **attività diverse (art. 6)** da quelle di cui all'art. 5, a condizione che l'AC lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo *criteri e limiti* da definirsi con **D.M.**, tenendo conto dell'insieme delle *risorse* impiegate in tali attività.

Le associazioni possono esercitare **attività ed iniziative di raccolta fondi (art. 7)** – attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse - al fine di finanziare le proprie *attività di interesse generale* e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a linee guida adottate con **D.M.**

procedura ammissione (art. 23) - deposito RUNTS atti associativi (art. 48)
ORGANI ASSOCIATIVI (artt. 24-31) – modifiche al codice civile (art. 98)

RUNTS (artt. 45-54)

Presso il *MLPS* è istituito il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, gestito su *base territoriale* e con *modalità informatiche* in collaborazione con ciascuna Regione che individua – entro 180 gg dall'entrata in vigore del Cts – l'«*Ufficio Regionale* del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il Registro si compone delle seguenti **sezioni**: a) Organizzazioni di volontariato (Odv); b) Associazioni di promozione sociale (Aps); c) *Enti filantropici*; d) *Imprese sociali*, incluse le cooperative sociali; e) *Reti associative*; f) *Società di mutuo soccorso*; g) *Altri enti* del Terzo settore.

Ad eccezione delle reti associative nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in 2 o più sezioni.

Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (< 3 agosto 2018), il MLPS definisce, con **D.M.**, le *Linee Guida per l'iscrizione* nel Registro: domanda e documenti allegati; modalità di deposito degli atti; regole per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro.

Le REGIONI, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M., disciplinano con **leggi regionali** i *procedimenti di iscrizione e cancellazione* ed entro 6 mesi dalla predisposizione della piattaforma, rendono *operativo* il Registro.

senza scopo di lucro (art. 8)

Il **patrimonio** degli ETS è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a *fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali*, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano *in ogni caso* **distribuzione indiretta di utili**:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lett. b), g) o h), co. 1, art. 5;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento: questo limite può essere aggiornato con apposito decreto ministeriale.

personalità giuridica (art. 22)

Per una **MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO**

- ❑ **Art. 9** - In caso di *estinzione o scioglimento*, **obbligo di devoluzione del patrimonio residuo** - previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - **ad altri ETS** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- ❑ **Art. 10** – Gli ETS con personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese, possono costituire **uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare**, ai sensi artt. 2447-bis c.c.
- ❑ **Ripianamento delle eventuali perdite** (*che incidono sul patrimonio per oltre 1/3*), attraverso apposita *deliberazione assembleare* per la ricostituzione del patrimonio minimo associativo.

Per l'**ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA**

Il NUOVO PROCEDIMENTO (che si *affianca* a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 ed esercitato dall'U.T.G. o dalla Regione) si *ispira* a quello delle società di capitali:

- ❑ il **notaio verifica** le *condizioni* previste dalla Legge per la costituzione dell'associazione e il *patrimonio minimo* (15.000 euro in denaro liquido e disponibile – per conferimenti in natura, è richiesta una relazione giurata di un revisore legale dei conti, allegata all'AC)
- ❑ il **notaio deposita** entro 20 giorni atto costitutivo, statuto e relativi allegati presso il competente Ufficio del Registro unico
- ❑ l'**Ufficio del Registro unico**, dopo aver verificato la regolarità formale dei documenti e la consistenza patrimoniale, iscrive l'associazione nel Registro unico

attività di interesse generale (art. 5)

Fra le attività di interesse generale tipiche per le ODV/APS:

- a) **interventi e servizi sociali**, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. n. 328/2000,
- c) **prestazioni socio-sanitarie**, di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della L. n. 53/2003
- e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente**
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**
- k) **organizzazione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**
- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS
- r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**
- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate** o di attività di cui alla L. n. 166/2016 i interesse generale
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**

L'elenco delle attività di interesse generale può essere *aggiornato* con D.P.C.M.

volontari (art. 17)

Trasversalità ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Può essere ora esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche (ODV, APS, ONG, cooperative sociali).

Nuova definizione VOLONTARIO

"Persona che, per sua *libera scelta*, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *anche per il tramite* di un ETS, mettendo a disposizione il proprio *tempo* e *capacità* per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo *personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro*, neanche indiretti, ed esclusivamente per *fini di solidarietà*".

Conferma PRINCIPIO DI GRATUITA'

- ❑ L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- ❑ La qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (*subordinato, autonomo o altro*) con l'ente.
- ❑ Non si considera *volontario* l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

Effettività RIMBORSO SPESE

- ❑ Al volontario possono essere *rimborsate* solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro *limiti massimi* e alle *condizioni* preventivamente stabilite.
- ❑ Sono, *in ogni caso*, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- ❑ *Possibilità* di rimborsare le spese anche a fronte di una autocertificazione, per un importo max di 10 euro/giorno e 150 euro/mese e a condizione che un organo associativo deliberi su tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (non si applica per la *donazione di sangue e di organi*).

Conferma COPERTURA ASSICURATIVA

- ❑ *Tutti i volontari* devono essere *assicurati* contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- ❑ Con apposito *decreto* si dovranno individuare nuovi meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche.
- ❑ L'assicurazione è *essenziale* per tutte le convenzioni tra ETS e amministrazioni pubbliche: gli *oneri* sono a carico della

diritti degli associati

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Le associazioni devono tenere, a norma dell'**art. 15**, i seguenti *libri*:

- ✓ **libro degli associati o aderenti**, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- ✓ **registro dei volontari**, per le associazioni che si avvalgono di *volontari* che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Assemblea**, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Organo di amministrazione**, dell'**Organo di controllo**, e di eventuali **altri organi associativi**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri **secondo le modalità previste dall'AC**

DIRITTO DI VOTO

- ✓ L'associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, **salvo diversa disposizione dell'AC**, ha diritto ad **1 voto**
- ✓ Se l'associato è un ETS, **l'AC** può attribuire all'ente **da 1 a 5 voti**, in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio 'una testa, un voto'): si applica l'art. 2373 c.c. sul *conflitto di interessi* delle SPA in quanto compatibile

DIRITTO DI RAPPRESENTANZA

Ciascun associato:

- ✓ può farsi rappresentare in Assemblea da *altro associato* mediante *delega scritta*, anche *in calce* all'avviso di convocazione, **salvo diversa disposizione dell'AC**
- ✓ può rappresentare sino ad un massimo di **3 associati** (per le associazioni con un numero di associati < 500) e di **5 associati** (per le associazioni con numero associati > 500): si applicano, in quanto compatibili, i co. 4 e 5 dell'art. 2372 c.c. in tema di *rappresentanza* nelle SPA

procedura di ammissione (art. 23)

Se l'AC non dispone diversamente

- ✓ **l'ammissione di un nuovo associato** è fatta con *deliberazione* dell'Organo di amministrazione su *domanda* dell'interessato: la deliberazione è *comunicata* poi all'interessato ed *annotata* nel Libro degli associati
- ✓ l'Organo di amministrazione deve – entro 60 gg - *motivare* la **deliberazione di rigetto** della domanda di ammissione e *comunicarla* all'interessato
- ✓ chi ha proposto la domanda può - entro 60 gg dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle **domande non accolte**, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione

deposito al RUNTS degli atti associativi (art. 48)

Per l'accesso alle norme agevolative (fiscali, finanziarie e di altra natura), è necessaria la **iscrizione al RUNTS** dei seguenti

ATTI FONDAMENTALI della vita associativa

- ✓ rendiconti e bilanci (di *esercizio* e *sociali*) e rendiconti delle *raccolte fondi* **entro il 30 giugno** di ogni anno
- ✓ vicende modificative degli enti (*modifiche statutarie; deliberazioni* di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione) **entro 30 giorni** decorrenti da ciascuna modifica
- ✓ generalità dei soggetti che ricoprono *cariche sociali* e *liquidatori*, con indicazione dei loro poteri e limitazioni
- ✓ altri atti/fatti la cui iscrizione è *espressamente* prevista da norme di Legge o di Regolamento

ORGANI ASSOCIATIVI (artt. 24-31)

NECESSARI

- ✓ Assemblea
- ✓ Organo di amministrazione
... e, se vengono superati alcuni parametri *dimensionali*, ...
- ✓ Organo di controllo
- ✓ Revisore legale dei conti

FACOLTATIVI

- ✓ Collegio dei Probiviri
- ✓ Comitato di Garanzia
- ✓ Comitato Scientifico
- ✓

Assemblea (artt. 24-25)

COMPETENZE INDEROGABILI

- ❑ **nomina e revoca** dei componenti degli *organi associativi* e del soggetto incaricato della *revisione legale dei conti*
- ❑ approvazione del **bilancio di esercizio** o del **rendiconto finanziario per cassa**
- ❑ deliberazione sulla **responsabilità** dei componenti degli organi associativi (e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti)
- ❑ deliberazione sull'**esclusione** degli associati (se l'AC non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima)
- ❑ deliberazione sulle **modifiche statutarie**
- ❑ Approvazione dell'eventuale **Regolamento dei lavori assembleari**
- ❑ deliberazione sulle **operazioni straordinarie** (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione)
- ❑ deliberazione su **altri oggetti** attribuiti dalla Legge o dall'AC alla sua competenza

Gli AC delle associazioni *con più di 500 associati*, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche in deroga a quanto stabilito dalla Legge nel rispetto, tuttavia, dei seguenti *principi*: democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'AC può prevedere

- ❑ *l'intervento* in Assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**
- ❑ *l'espressione del voto* per **corrispondenza o in via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- ❑ per le associazioni con più di 500 associati, **assemblee separate**, rispetto a specifiche *materie*, a particolari *categorie di associati* o di più *ambiti territoriali* di svolgimento delle attività: a tali assemblee si applicano, in quanto compatibili, i co. 3-6 dell'art. 2540 c.c. in tema di *assemblee separate* delle società cooperative

Organo di amministrazione (artt. 26-29)

Gli AMMINISTRATORI

- ✓ sono scelti in *maggioranza* tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. sulle *cause* di ineleggibilità e decadenza
- ✓ entro 30 giorni dalla loro nomina devono richiedere *l'iscrizione* nel RUNTS
- ✓ hanno un *potere di rappresentanza* generale: le *limitazioni* a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
- ✓ sono soggetti alla disciplina dell'art. 2475-ter c.c. relativa al *conflitto di interessi*
- ✓ insieme ai direttori, ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, *rispondono* nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392-2396 c.c., 2407 c.c. e dell'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili

L'AC può

- ✓ subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di *onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento a requisiti previsti da *Codici di comportamento* redatti da associazioni di rappresentanza o da reti associative
- ✓ prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle *diverse categorie di associati*
- ✓ prevedere che la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita ad ETS o senza scopo di lucro, ad enti religiosi, a lavoratori o utenti dell'ente: in ogni caso, la nomina della *maggioranza* degli amministratori è riservata all'Assemblea

Organo di controllo (art. 30)

L'organo di controllo, anche di tipo *monocratico*, è **OBBLIGATORIO** per le associazioni

- ✓ che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti *limiti*:
 - attivo* stato patrimoniale: 110.000 euro
 - ricavi o entrate* comunque denominate: 220.000 euro
 - dipendenti* occupati in media nell'esercizio: 5 unità
- ✓ iscritte, come associazioni riconosciute, nel *Registro delle imprese* e che hanno costituito *uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare*

COMPETENZE

- ✓ vigila sull'*osservanza* della Legge e dello Statuto; sul *rispetto* dei principi di corretta amministrazione; sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ✓ esercita il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
- ✓ svolge compiti di *monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ✓ attesta che il *bilancio sociale* sia stato redatto in conformità alle Linee Guida: il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
- ✓ i componenti dell'Organo di controllo possono *in qualsiasi momento* procedere, anche *individualmente*, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

COMPONENTI

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica:

- ✓ art. 2399 c.c. sulle *cause di ineleggibilità e decadenza*
- ✓ co. 2, art. 2397 c.c. sui *requisiti professionali*: nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno 1 componente

Revisione legale dei conti (art. 31)

Il Revisore legale dei conti, *società o professionista*, è **OBBLIGATORIO** per le associazioni

- ✓ che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti *limiti*:
 - attivo stato patrimoniale*: 1.100.000 euro
 - ricavi o entrate*: 2.200.000 euro
 - dipendenti occupati in media nell'esercizio*: 12 unità
- ✓ iscritte, come associazioni riconosciute, nel *Registro delle imprese* e che hanno costituito *uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare*

modifiche al codice civile (art. 98)

Dopo l'art. 42 c.c. è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le *associazioni* riconosciute e non riconosciute e le *fondazioni* di cui al presente titolo possono operare reciproche **trasformazioni, fusioni o scissioni**. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».

FORME DI SOSTEGNO NON FISCALE

MISURE DI SOSTEGNO *NON FISCALE PER GLI ETS* E PER LE **ODV/APS**

provvidenze creditizie, fidejussorie e di altra natura

- ✓ recuperate dalla abrogata *legislazione speciale* (L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000)
- ✓ mutuata dalla disciplina di favore delle *imprese*, soprattutto di tipo cooperativo, e dei *privati*

CLASSIFICAZIONE IN 2 TIPOLOGIE:

1. agevolazioni **finanziarie**
2. agevolazioni **reali**

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Per tutti gli ETS

Raccolta fondi (art. 7)

Titoli di solidarietà (art. 77)

Social lending (art. 78)

Finanziamenti europei (art. 69)

Solo per le ODV/APS

Credito agevolato (art. 67)

Privilegi sui crediti (art. 68)

Fondo per il finanziamento attività di interesse generale (art. 72)

AGEVOLAZIONI REALI

Per tutti gli ETS

Promozione della **cultura del volontariato** (art. 19)

Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) (art. 63)

Strutture e autorizzazioni per eventi pubblici (art. 70)

Utilizzazione agevolata di **beni pubblici** (art. 71)

Raccolta fondi

Art. 7

«Per raccolta fondi si intende il complesso delle *attività ed iniziative* poste in essere da un **ETS** al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di *lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*».

LE **FORME** attivabili (elenco *non tassativo e non alternativo*)

- ✓ attività *organizzata e continuativa*
- ✓ *sollecitazione al pubblico*
- ✓ cessione o erogazione di *beni o servizi* di modico valore

LE **RISORSE** utilizzabili

Gli ETS possono utilizzare per gestire le attività di raccolta fondi, risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

I **PRINCIPI** da seguire nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

- ✓ verità
- ✓ trasparenza
- ✓ correttezza

LE **LINEE GUIDA**

Saranno adottate, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *sentiti* la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore, apposite Linee Guida sulla raccolta fondi.

Titoli di solidarietà

Art. 77

BENEFICIARI

ETS non commerciali *iscritti* nel Registro unico.

EMITTENTI

Istituti di credito autorizzati ad operare in Italia ai sensi delle norme del TUB.

TITOLI

Obbligazioni, certificati di deposito ed altri titoli di debito (nominativi o al portatore) sui quali gli emittenti non applicano le *commissioni di collocamento* e per i quali hanno l'obbligo di *destinare l'intera raccolta* effettuata agli ETS, tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

La *scadenza* dei titoli deve essere > 3 anni (i certificati di deposito hanno scadenza > 1 anno).

Gli *interessi* devono essere corrisposti con periodicità almeno annuale.

EROGAZIONI LIBERALI

Gli emittenti possono erogare, a titolo di **liberalità**, una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o più ETS, per il sostegno di attività di interesse generale, ritenute *meritevoli* dagli emittenti sulla base di un *progetto* predisposto dagli enti destinatari della liberalità. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60% del predetto ammontare, agli emittenti spetta il *credito d'imposta del 50%*.

Social lending

Art. 78

*Strumento di promozione della **raccolta di capitale di rischio** degli **ETS** attraverso la gestione di portali on line.*

La remunerazione di questo capitale viene assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, attraverso l'applicazione di una *ritenuta a titolo d'imposta*.

Finanziamenti europei

Art. 69

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti europei e, in particolare a quelli del Fondo sociale europeo (Fse), per progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Credito agevolato

Art. 67

Le **provvidenze creditizie e fideiussorie** previste dalle norme vigenti per le *cooperative* e i *loro consorzi* sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle **ODV/APS** che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 56, abbiano ottenuto l'*approvazione* di uno o più progetti di attività di interesse generale (art. 5) inerenti alle *finalità istituzionali*.

Privilegi sui crediti

Art. 68

I **crediti** delle **ODV/APS** relativi allo svolgimento delle *attività di interesse generale* (art. 5), hanno **privilegio generale** sui *beni mobili del debitore* ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile e sono collocati, nell'*ordine dei privilegi*, subito dopo i crediti di cui alla lett. c) del co. 2, art. 2777 c.c..

Fondo finanziamento attività interesse generale

Art. 72

Il Fondo finanzia - anche attraverso le reti associative - lo svolgimento di *attività di interesse generale* (art. 5), oggetto di *iniziative e progetti* promossi da **ODV/APS** (e fondazioni del Terzo settore), *iscritte* nel Registro unico.

Le *iniziative* e i *progetti* possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti dal MLPS con le amministrazioni.

Il MLPS determina annualmente, con proprio *atto di indirizzo*, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili.

Contributi per progetti e acquisti

Artt. 73 - 76

Con *uno o più atti di indirizzo*, il MLPS determina annualmente gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui alla L. n. 328/2000, per:

- a) la realizzazione di **progetti sperimentali** di **ODV**, elaborati anche in *partenariato* tra loro e in collaborazione con gli *enti locali*, per far fronte a emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- b) la realizzazione di **progetti** di **APS**, elaborati anche in *partenariato* tra loro e in collaborazione con gli *enti locali*, per la formazione degli associati, per il miglioramento organizzativo e gestionale, per l'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o per far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale;
- c) per l'**acquisto** da parte delle **ODV** di **autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali**, utilizzati *direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale*, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole *fondazioni (?)* per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Per l'acquisto di *autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri* destinati ad attività antincendio da parte dei *vigili del fuoco volontari*, in alternativa a quanto previsto nel periodo precedente, le ODV possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente *all'aliquota IVA* del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore che recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione. Per le *ODV aderenti alle reti associative*, la richiesta e l'erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime. Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** sono stabilite le modalità per l'attuazione di questa misura.

Promozione cultura del volontariato

Art. 19

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite *iniziative* da svolgere nell'ambito delle strutture e attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il *coinvolgimento* delle ODV e degli altri ETS, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

MLPS

Definisce con **decreto** i **criteri per il riconoscimento - in ambito scolastico e lavorativo - delle competenze acquisite nelle attività di volontariato.**

UNIVERSITA'

Possono riconoscere **crediti formativi** a favore degli **studenti che abbiano svolto attività di volontariato** certificate in ODV o in altri ETS, *rilevanti* per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

Centri Servizio per il Volontariato (CSV)

Art. 63

I CSV utilizzano le risorse loro conferite per *organizzare, gestire ed erogare* SERVIZI di **supporto tecnico, formativo ed informativo** al FINE di **promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli ETS**, *senza distinzione* tra enti associati e non associati, e con particolare riguardo alle ODV.

SERVIZI

- ✓ **promozione, orientamento e animazione territoriale**, finalizzati a dare *visibilità ai valori* del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della *cultura della solidarietà* e della *cittadinanza attiva*, in particolare tra i giovani
- ✓ **formazione**, finalizzati a *qualificare i volontari*, o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori *competenze trasversali, progettuali, organizzative* a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento
- ✓ **consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento**, finalizzati a *rafforzare competenze e tutele* dei volontari negli *ambiti* giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della *rendicontazione economico-sociale*, della *ricerca fondi, dell'accesso al credito*, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari
- ✓ **informazione e comunicazione**, finalizzati a *incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato*, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli ETS tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente
- ✓ **ricerca e documentazione**, finalizzati a mettere a disposizione *banche dati* e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale
- ✓ **supporto tecnico-logistico**, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione *temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature*

Strutture e autorizzazioni per eventi pubblici

Art. 70

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono prevedere *forme e modi* per la **utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee** degli ETS, nel rispetto dei *principi* di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

Gli ETS, in occasione di particolari *eventi o manifestazioni*, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, **somministrare alimenti e bevande**, previa *segnalazione* certificata di inizio attività e *comunicazione* ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Utilizzazione agevolata di beni pubblici

Art. 71

- ✓ Le sedi e i locali degli ETS in cui si svolgono le *attività istituzionali*, purché non di tipo produttivo, sono **COMPATIBILI CON TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO OMOGENEE** previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
- ✓ Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere agli ETS (eccetto le IS) in **COMODATO beni mobili ed immobili** (di loro *proprietà* e *non utilizzati per fini istituzionali*) per lo svolgimento delle loro *attività istituzionali*. Il comodato ha una durata massima di 30 anni e l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri necessari a mantenere la funzionalità.
- ✓ Le stesse amministrazioni pubbliche possono dare in **CONCESSIONE** agli ETS **beni culturali immobili** (di loro *proprietà*, per l'uso dei quali non è corrisposto *alcun canone* e che richiedono *interventi* di restauro). Gli ETS devono svolgere attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lettere f), i), k), o z). E' previsto il pagamento di un *canone agevolato* (determinato dalle amministrazioni interessate) ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese dell'ente concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un *progetto di gestione del bene* che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.
- ✓ Per concorrere al finanziamento di **programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici** da utilizzare per le attività istituzionali, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli ETS sono ammessi ad usufruire di tutte le **AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PRIVATI**, in particolare quelle per l'accesso al *credito agevolato*.

Un augurio di sana crescita delle
vostre organizzazioni ... nella **novità** !

RICCARDO BEMI

Associazione Intesa

riccardo.bemi@associazioneintesa.it